

STATUTO DELLA Associazione SPORTIVA DILETTANTISTICA GOLF CLUB CASALUNGA ASD



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1

Il "**GOLF CLUB CASALUNGA - Associazione Sportiva Dilettantistica**" è una Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro, costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile (di seguito per brevità anche "Golf Club Casalunga", "Associazione" o "Club"), caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e dall'elettività delle cariche associative.

L'emblema del Club è rappresentato dallo stemma che si allega al presente Statuto sotto la lett. A).

Art. 2

La sede legale è a **Castenaso** (BO), Via Cà Belfiore n.8.

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso Comune non comporta variazione statutaria: viene deliberata dall'Assemblea ordinaria e deve essere tempestivamente comunicata all'Agenzia delle Entrate e alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri ai quali l'Associazione risulti iscritta.

Art. 3

L'Associazione esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica con particolare riferimento alla **disciplina del golf** ed alle altre discipline sportive che vorrà esercitare, quali, a titolo non esaustivo, la ginnastica sportiva finalizzata alla salute e al fitness, pilates, pesistica, tennis, paddle e nuoto.

Nello specifico, opera per la promozione, la diffusione e la pratica ma anche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento delle discipline sportive riconosciute dalla F.I.G. e delle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di Promozione sportiva alle quali sarà affiliata, organizzando direttamente o indirettamente ovvero prendendo parte a manifestazioni, attività, corsi, camp ed eventi sul territorio sia regionale e nazionale sia all'estero, nel rispetto delle norme

federali e delle Regole degli organismi sportivi.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali e nei limiti di legge, il Club potrà, tra l'altro, svolgere **attività secondarie e strumentali**, purché strettamente connesse al fine istituzionale, quali:

- a) la promozione e lo sviluppo di attività ricreativa, di animazione, turistica, culturale mediante l'organizzazione di corsi, eventi, attività e manifestazioni, anche per ragazzi e bambini, e, in generale, mediante l'attività svolta da associati o tesserati anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche ed eventi simili, nonché lo svolgimento di azioni pubblicitarie connesse, l'espletamento di studi e ricerche di mercato nell'ambito delle discipline golfistiche, la predisposizione di cataloghi di settore e qualsiasi altro mezzo di promozione ritenuto idoneo;
- b) l'acquisto, la realizzazione, la gestione, la conduzione, la locazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti, comprese eventuali Club House, e attrezzature sportive, in qualunque forma e di qualsiasi tipo nonché la partecipazione a bandi, pubblici e privati, nazionali ed esteri, per le dette attività;
- c) l'organizzazione e la promozione di servizi utili agli interessi dei praticanti le discipline sportive, quali, a titolo meramente esemplificativo, il noleggio di attrezzatura sportiva e ricreativa, armadietti, box-depositi, golf carts e simili;
- d) l'attività ludica e ricreativa in favore dei propri soci e tesserati, ivi compresa, se del caso, l'allestimento e la gestione di bar, posti di ristoro, buffet e simili collegati ad impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, foresteria e servizi annessi, palestre, piscine e altri spazi ludico ricreativi, shop interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- e) qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopra elencate, nonché il compimento di tutti gli atti e la conclusione di tutte le operazioni contrattuali di natura pubblicitaria, immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente sia indirettamente, nel rispetto dell'assenza del fine di lucro.

Art. 4

L'ordinamento interno e l'amministrazione del Club sono disciplinati dalle disposizioni del presente Statuto, dai Regolamenti interni, dalle deliberazioni dell'Assemblea.

L'organizzazione e l'amministrazione dell'Associazione sono improntate ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione dei soci, nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità.

Il Club aderisce alla "Federazione Italiana Golf" della quale accetta lo statuto e il regolamento organico.

Il Club si obbliga ad accettare, a conformarsi e ad applicare le norme statutarie e regolamentari e le direttive emanate ed emanande dal "Comitato Olimpico Nazionale Italiano" (C.O.N.I.), dalla F.I.G. e dalle altre Federazioni sportive nazionali ed Enti di promozione sportiva cui il Club medesimo intendesse affiliarsi.

Il tutto nel rispetto degli accordi e delle consuetudini internazionali per quanto riguarda gli associati di Circoli e di Federazioni straniere.

I Soci, per effetto della loro ammissione al Club, accettano le norme del presente Statuto, accettano le norme e le direttive emanate ed emanande dal C.O.N.I. e accettano lo Statuto e il Regolamento della F.I.G.: in particolare, ad ammissione avvenuta, i Soci ordinari devono essere tesserati dalla F.I.G.

I Soci, per effetto della loro ammissione, accettano comunque le norme e le direttive emanate ed emanande dalle Federazioni sportive nazionali e dagli Enti di

promozione sportiva cui il Club intendesse affiliarsi e cui lo stesso dovesse uniformarsi.

Con l'ammissione e, quindi, l'appartenenza al Club, i Soci, per ogni rapporto con l'Associazione o suoi organi, accettano il domicilio presso la sede dell'Associazione stessa.

Il Club, per sé e per i propri Soci, riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della F.I.G. e si impegna a pagare le quote di affiliazione e di tesseramento stabilite dalla F.I.G. nel rispetto dei termini delle norme federali; si impegna altresì nel rispetto della clausola compromissoria contenuta nello Statuto Federale, a non adire altre autorità che non siano quelle Federali ed a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la soluzione delle controversie, originate dall'attività sportiva e non rientranti nella competenza degli organi di giustizia federali, che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 *ter* del Codice di Procedura Civile.

Il Club si impegna ad osservare il principio della separazione dei poteri tra gli organi esecutivi e direttivi e gli organi ufficiali disciplinari, nonché il principio del doppio grado di giurisdizione circa la materia disciplinare.

Il Club si impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

Le cariche sociali di cui al presente statuto non possono essere rivestite da coloro che abbiano la qualifica di professionista di golf, determinata, nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. n. 157 del 28 marzo 1986 e dalla Legge n. 91 del 23 marzo 1981, sulla base delle Regole emanate dal "Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews", e da coloro che intrattengano rapporti di lavoro, di qualunque natura, con il Club.

Art. 5

La **durata** del Club è a tempo indeterminato.

In caso di scioglimento del Club, l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il residuo del patrimonio, e/o dei fondi delle riserve che risultassero disponibili al termine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, sarà devoluto ad organismi sportivi con finalità analoghe agli scopi istituzionali del Club retto dal presente Statuto, sempre che la legge non disponga diversamente.

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 6

Le **entrate** del Club sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi di Soci e di terzi;
- c) dalle quote e dai contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) dai contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) dalle entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) dai proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali;
- h) dalle erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) da eredità, donazioni e legati;

- j) dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- l) da altre entrate che possono pervenire al Club nello svolgimento delle proprie attività principali e secondarie.

Art. 7

Il **patrimonio** del Club è costituito:

- a) da materiale, scorte, attrezzi, macchine, mobili e dotazioni varie;
- b) dagli eventuali avanzi di gestione accantonati a fondi di riserva;
- c) dai trofei aggiudicati definitivamente in gara;
- d) da tutti gli altri beni mobili ed immobili appartenenti al Club.

Il patrimonio del Club non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

<i>SOCI - CATEGORIE - AMMISSIONE - QUOTE SOCIALI - ACCESSO AL CLUB</i>

Art. 8

Possono far parte del Club, in qualità di Soci, Cittadini Italiani e Stranieri, di irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva, distinti nelle seguenti Categorie:

1) Soci Ordinari

Sono coloro che svolgono la pratica del golf e usufruiscono di tutte le aree, delle attrezzature sportive nonché di tutti gli impianti sportivi presenti all'interno del Club.

2) Soci frequentatori

Sono coloro che usufruiscono delle strutture sportive di palestra e piscina e svolgono le relative attività sportive.

Usfruiscono, altresì, delle aree del Club e svolgono tutte le attività associative.

Il Consiglio Direttivo con apposita delibera, per particolari ragioni di benemerenzza, può conferire e revocare a soggetti esterni all'Associazione il titolo di "benemerito". Fermo restando il principio della disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, la suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito a diritti e doveri verso l'Associazione.

La qualifica di socio dà diritto, in ragione della sua effettività:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota associativa annuale e della quota di ammissione.

Il Consiglio Direttivo potrà, previo pagamento di corrispettivo annualmente previsto con propria delibera, ammettere altri soggetti - tesserati F.I.G. - a frequentare il Club ed a fruire di tutti gli impianti di gioco e di pratica del golf, nonché di tutte le attrezzature sportive, con esclusione del sabato e dei giorni festivi.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre concedere e regolamentare l'ingresso giornaliero

per usufruire dei locali e degli impianti sportivi del Club a coloro che siano già tesserati F.I.G. o stranieri con handicap riconosciuto, nel limite massimo di 6 volte l'anno. La partecipazione alle gare non riservate ai Soci del Golf Club Casalunga non rientra in questa limitazione e sarà annualmente regolamentata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, ai fini della massima diffusione della disciplina del golf, potrà eccezionalmente adottare iniziative promozionali volte a favorire l'ingresso a soggetti di qualunque età anche non Soci di altri Circoli, purché di comprovata moralità.

Il Club consente l'ingresso e l'uso gratuito del percorso di Golf alle persone che sono in possesso di tessera d'onore rilasciata dalla F.I.G. secondo il regolamento stabilito per dette tessere.

Art. 9

Gli Aspiranti Soci dovranno presentare al Consiglio Direttivo **domanda di Ammissione** scritta.

Le domande dei Soci, se minorenni, dovranno essere controfirmate anche dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria, ai sensi di legge.

Il medesimo soggetto rappresenta il minore a tutti gli effetti, nei confronti del Club e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni del Socio minorenne.

Il Consiglio Direttivo delibererà sulle domande e potrà anche nominare fra i suoi componenti un Comitato di Ammissione che svolga attività istruttoria in merito.

Il Consiglio Direttivo provvede a comunicare all'aspirante Socio la mancata ammissione al Club qualora emergano cause di inammissibilità al Club stesso. Le votazioni del Consiglio Direttivo saranno segrete.

In ogni caso non possono intercorrere più di 90 (novanta) giorni liberi dalla presentazione della domanda all'invio della notifica della delibera di non ammissione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 10

L'Aspirante Socio, qualora la domanda sia accolta, se non è titolare di almeno n. 1 (una) azione della Società *Dream Spa* (con sede a Bologna

o della dichiarazione di cui all'art. 11, è tenuto al versamento della Quota di Ammissione *una tantum* nella misura che annualmente sarà determinata dal Consiglio Direttivo, per le varie Categorie di Soci e per i passaggi tra le medesime.

Art. 11

Le **Quote di Associazione** annue di ogni Categoria dovute dai Soci verranno determinate dal Consiglio Direttivo che stabilirà anche le modalità e scadenze di pagamento.

E' facoltà del Consiglio Direttivo, previa ratifica o espresso mandato da parte dell'Assemblea, prevedere degli incentivi o delle differenziazioni nei corrispettivi specifici, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli associati o per altre loro caratteristiche (ad esempio, età, sesso, rapporti di parentela con altro associato, Socio di altro circolo affiliato alla F.I.G., precedente appartenenza al Club, ecc.).

Tali incentivi saranno comunque collegati a politiche associative e/o alla diffusione della pratica del golf.

Per i soci titolari di almeno n. 1 (una) azione della Società *Dream Spa* o che siano in

possesso di una dichiarazione espressa con la quale un parente in linea retta, o il coniuge titolare di una azione della Società *Dream Spa*, le metta a loro disposizione per la durata di un anno Sociale, il Consiglio potrà stabilire una Quota di Associazione annua ridotta rispetto ai Soci non titolari delle predette azioni.

La dichiarazione di cui al comma precedente s'intende rinnovata di anno in anno, ove da parte del titolare delle azioni non intervenga revoca scritta, diretta alla Segreteria del Club.

In caso di decesso del titolare dell'azione, la dichiarazione potrà essere rinnovata dagli aventi diritto.

Nel caso di comproprietà delle azioni della Società *Dream Spa*, la quota ridotta spetterà al rappresentante comune nominato dai comproprietari.

Art. 12

L'**anno Sociale** coincide con quello solare. I soci possono dimettersi notificando al Presidente del Club le loro dimissioni con lettera raccomandata od e-mail spedita entro il 31 (trentuno) ottobre dell'anno Sociale in corso ed avranno effetto dall'1 (uno) gennaio dell'anno successivo.

Quando non siano notificate dimissioni, a norma del comma precedente, l'impegno si intenderà tacitamente rinnovato per un altro anno e così di seguito indipendentemente dall'effettiva frequenza del Club.

Al Socio che non provvede al pagamento della Quota annuale secondo le disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, verranno applicati per ogni mese di ritardato pagamento, gli interessi di mora sulla Quota da pagare nella misura determinata dal Consiglio Direttivo ("indennità di mora").

Qualora il Socio risultasse moroso alle scadenze fissate per il pagamento delle quote o di eventuali contributi, perderà automaticamente il diritto di accedere al Club e di fruire di tutti i diritti fino al momento nel quale non sanerà la sua morosità, purché nel corso dell'anno.

I Socio che entro l'anno Sociale non pagherà la Quota, gli eventuali contributi ed i relativi interessi, decadrà dalla qualifica di Socio, fermo restando il proprio debito.

Il Club si riserva di procedere avanti all'Autorità Giudiziaria per ottenerne il pagamento.

Le Quote associative pagate non sono restituibili per nessuna ragione, nemmeno in parte.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

Art. 13

I Soci possono introdurre nei locali del Club i loro Familiari ed i loro Ospiti, iscrivendone il nome e la residenza sull'apposito libro ed apponendovi la propria firma, non più di 6 (sei) volte in un anno.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di regolare la pratica applicazione di questa norma, anche in relazione con la capienza dei locali del Club.

ASSEMBLEA

Art. 14

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta tutti i Soci del Club, i quali rimangono obbligati in forza delle deliberazioni prese da questa in conformità alla legge ed alle disposizioni del presente Statuto, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 15

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno **una volta all'anno** per l'esame e l'**approvazione del rendiconto economico-finanziario** (in seguito anche

"bilancio") preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere approvato entro e non oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

I rendiconti economico-finanziari vengono messi a disposizione degli associati 7 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea è inoltre convocata quando ne sia fatta **richiesta**, motivata e scritta, da tanti Soci che rappresentino almeno **2/3** (due terzi) **degli iscritti al Club con diritto al voto** e comunque ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o il Presidente lo ritengano opportuno.

Art. 16

La **convocazione** dell'Assemblea deve essere effettuata mediante avviso affisso nei locali del Club e invito scritto ai Soci aventi diritto di voto, anche a mezzo posta elettronica, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 17

Hanno **diritto di intervento** in Assemblea tutti coloro che abbiano assunto la qualifica di Socio del Club ed in regola con il pagamento di quote e contributi sociali. Nelle Assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, purché in regola con il versamento delle quote e contributi sociali, secondo il principio del voto singolo.

Il diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali dei soci minorenni è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.

Il diritto di elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima Assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Ogni Socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di **delega scritta**, non più di un Associato.

L'Assemblea, ad eccezione di quella avente ad oggetto l'elezione degli organi sociali, può riunirsi anche mediante **videoconferenza**, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti e di partecipare alla votazione.

L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

Art. 18

In **prima convocazione** l'Assemblea è regolarmente **costituita** quando siano presenti o rappresentati la **metà più uno** degli associati aventi diritto.

In **seconda convocazione**, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita **qualunque sia il numero degli Associati** intervenuti o rappresentati.

Essa sarà presieduta dal Presidente del Club e, nel caso di sua assenza, dal Vice-Presidente, se nominato.

In caso di mancanza di tutti loro, sarà presieduta da uno dei Soci presenti, designato dall'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea nominerà un Segretario della riunione, anche non Socio, e, se necessario, due Scrutatori scegliendoli tra i Soci presenti.

L'assistenza del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia

redatto da un Notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario e, se nominati, dai due Scrutatori.

Il verbale così redatto rimarrà affisso nella bacheca della sede sociale nei quindici giorni successivi l'Assemblea stessa.

Art. 19

L'Assemblea dei Soci, oltre a quanto previsto nel presente Statuto o dalla legge:

- a) elegge il Presidente, i Consiglieri e il Collegio dei Revisori (membri effettivi e supplenti);
- b) delibera in merito ai rendiconti economico-finanziario consuntivi e preventivi che gli vengono presentati dal Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle modifiche da adottare allo Statuto Sociale;
- d) determina eventuali contributi straordinari da porre a carico dei Soci;
- e) delibera sullo scioglimento dell'Associazione, sulle modalità della liquidazione e sulla destinazione delle attività sociali residue dopo l'avvenuta estinzione delle passività, come previsto dall'art. 5 del presente Statuto;
- f) delibera su ogni altra questione e problema attinente alla vita del Club che vengano sottoposti al suo esame.

Art. 20

Ogni delibera dell'Assemblea deve essere adottata con il voto favorevole della **maggioranza assoluta** dei Soci intervenuti in Assemblea aventi diritto al voto.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori ed i Revisori non hanno voto.

Le **delibere** previste dalla **lettera c)** del precedente **art. 19**, devono essere adottate con il voto favorevole dei **3/4** (tre quarti) **dei Soci intervenuti** in Assemblea aventi diritto al voto, mentre quelle relative dalla **lettera e)** del precedente art.19 sono assunte col voto favorevole dei **3/4** (tre quarti) **dei Soci**.

<i>PRESIDENTE</i>

Art. 21

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha il potere ed il dovere di deferire ai Giudici di 1^a Istanza della FIG, come prevede lo Statuto della Federazione Italiana Golf, tutti i casi di illecito sportivo, di scorretto comportamento morale e civile durante lo svolgimento dell'attività sportiva di rilevanza federale, degli Associati che siano tesserati federali. In caso di urgente necessità il Presidente può disporre anche su materia di competenza del Consiglio Direttivo, al quale devono essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione i provvedimenti adottati.

Al Presidente è inoltre riservata la facoltà di attribuire al suo Vicepresidente la qualifica di "Vicario".

<i>CONSIGLIO DIRETTIVO</i>

Art. 22

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Club che lo presiede e da **5** (cinque) **membri** eletti dall'Assemblea, da scegliersi tra i Soci maggiorenni.

Il Presidente ed i Consiglieri rimangono **in carica quattro anni** e sono **rieleggibili**.

Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri al Presidente o ad uno dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo designa nel suo seno un Vice Presidente e, se lo ritiene

opportuno, un Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nel caso di sua assenza od impedimento, con i medesimi poteri attribuiti allo stesso, od in quelle mansioni alle quali viene espressamente delegato.

Art. 23

La **candidatura alle cariche** del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste con l'indicazione separata del Presidente e dei Consiglieri da un minimo di 10 (dieci) unità ad un massimo di 15 (quindici).

Ciascuna candidatura deve essere accompagnata da una dichiarazione di accettazione da parte del candidato.

Le liste, corredate delle dichiarazioni di cui al comma precedente, devono essere depositate presso il Consiglio Direttivo entro le ore 18.00 (diciotto) del quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.

Il Presidente numera le liste secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Le liste saranno esposte nella bacheca dell'Associazione nei dieci giorni precedenti l'Assemblea e all'ingresso del seggio elettorale.

E' **consentito candidarsi in una sola lista**, pena la ineleggibilità del candidato presente in più liste e fatta salva la validità della lista così come presentata nei termini fissati.

Le schede elettorali, predisposte a cura del Consiglio Direttivo, devono contenere l'indicazione del numero di lista, del candidato Presidente e dei candidati Consiglieri.

Le votazioni verranno espresse per lista, senza espressione di preferenza per ciascuno dei candidati presenti in lista.

I voti verranno assegnati a tutti i candidati presenti nella lista.

Risulteranno eletti il Presidente e i candidati Consiglieri che occupano i primi 5 (cinque) posti della lista che ha riportato il maggior numero di voti.

Il voto espresso su più liste non si considera valido e la scheda è nulla.

All'apertura dell'Assemblea elettorale verranno nominati tra i soci presenti due scrutatori.

Il Consiglio Direttivo potrà emanare apposito regolamento elettorale per quanto non previsto dal presente articolo.

Art. 24

Nel caso che, per qualsiasi ragione, venissero a **mancare uno o più Consiglieri** si procederà all'integrazione del Consiglio con il subentro del primo candidato non eletto presente nella lista dei candidati alla carica di Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il Consiglio Direttivo proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile, in occasione della quale si procederà alla elezione dei Consiglieri mancanti, che resteranno in carica fino alla scadenza dei Consiglieri sostituiti.

Nel caso di dimissioni o cessazioni contemporanee (intendendosi per tali quelle verificatesi in un arco temporale non superiore a trenta giorni) dalla carica della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso dovrà considerarsi decaduto unitamente al Presidente.

In tal caso dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo compreso il Presidente.

Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria del Club, le funzioni saranno svolte dal Presidente in regime di *prorogatio*.

Nel caso di **dimissioni o impedimento definitivo del Presidente**, il Consiglio Direttivo, dopo aver integrato un membro con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, provvederà ad eleggere il nuovo Presidente tra i membri in carica del Consiglio Direttivo stesso e sottoporrà alla prima Assemblea successiva la ratifica della nomina.

In caso di mancata ratifica da parte dell'Assemblea, il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica, unitamente al Presidente, e dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo e del Presidente.

Per poter ricoprire cariche sociali, gli Associati non devono:

- rivestire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantesche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
- aver dato dimissioni o essere decaduti ai sensi dell'art. 25 dalla carica di Consigliere nei 24 (ventiquattro) mesi precedenti la data fissata per le elezioni;
- avere riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
- essere stati assoggettati, da parte del C.O.N.I, della F.I.G. o di altra Federazione sportiva nazionale o degli organi di disciplina del Club, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad anni 1 (uno);
- essere legati da rapporti di lavoro, anche autonomo, a carattere continuativo, con il Club.

Art. 25

Le **deliberazioni del Consiglio Direttivo** sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

In casi di parità prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione.

Il Consigliere che per tre volte non partecipi alle riunioni, senza addurre alcuna giustificazione, può essere esonerato dal Consiglio Direttivo.

Di tutte le riunioni dovrà essere redatto apposito verbale a cura di un segretario che verrà designato di volta in volta dal Presidente e che può anche non essere né Consigliere né Socio.

In tali ultimi due casi, il Segretario partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Art. 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce per convocazione del Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando ne venga fatta richiesta richiesta dalla maggioranza dei suoi componenti.

La **convocazione** è fatta dal Presidente a mezzo lettera raccomandata o e-mail da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere ed al Presidente del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza comunque almeno un giorno prima.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio Direttivo si tengano per **audioconferenza o videoconferenza**, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, la riunione del Consiglio Direttivo si considererà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Associazione, fatta eccezione per i poteri che lo

statuto riserva all'Assemblea.

A titolo esemplificativo, il Consiglio Direttivo:

- a) decide sulle domande di Ammissione a Socio del Club;
- b) determina le Quote di Ammissione, le Quote di Associazione annua per ogni categoria di Soci ed i contributi straordinari, fissandone le scadenze di pagamento e l'indennità di mora;
- c) ha facoltà di adottare degli incentivi o delle differenziazioni di corrispettivi specifici, anche all'interno della stessa categoria, in relazione alla natura degli associati o per altre loro caratteristiche, previa ratifica o espresso mandato da parte dell'Assemblea;
- d) provvede all'andamento del Club, all'Amministrazione ed alla conservazione del Patrimonio, curando gli incassi e autorizzando, con mandato del Presidente o di un Consigliere a ciò delegato, le spese;
- e) conclude, stipula, risolve, modifica, rinnova contratti di gestione, di affitto, di locazione e di compravendita di terreni, edifici attrezzature impianti e macchine, contratti di fornitura e di appalto, permuta e conti correnti bancari, mutui, garanzie ed infine ogni contratto che ritiene utile per gli scopi sociali;
- f) assume personale di qualunque categoria fissandone le rispettive attribuzioni ed i compensi;
- g) nomina, e occorrendo revoca, i componenti della Commissione Sportiva e delle Commissioni di Disciplina di Prima e di Seconda Istanza, il responsabile delle attività giovanili;
- h) stabilisce, sentita la Commissione Sportiva, le norme per l'uso degli impianti, determinando le epoche di apertura e chiusura delle stagioni sportive nel corso dell'anno Sociale, nonché le delimitazioni delle aree per l'esercizio del gioco;
- i) può provvedere alla compilazione di un Regolamento Organico e di un Regolamento di Giustizia per l'attuazione del presente Statuto, nonché delle norme per il funzionamento della Sede Sociale degli impianti;
- j) può provvedere alla compilazione di un Regolamento elettorale;
- k) cura nei confronti dei Soci, l'esecuzione dei provvedimenti - che risultino non più appellabili - deliberati dalle Commissioni di Disciplina o dal Consiglio Federale;
- l) compila i rendiconti annuali Economici e Finanziari, Preventivi e Consuntivi, da sottoporre all'Assemblea Ordinaria;
- m) convoca l'Assemblea Ordinaria almeno una volta l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto dai Soci a norma dell'art. 15;
- n) adotta modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n. 198 dell'11 aprile 2006 o per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale, conformi alle Linee Guida predisposte da F.I.G. nonché nomina il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni nel rispetto delle prescrizioni normative e federali.

Il Consiglio Direttivo può delegare, tutti o in parte, i propri poteri al Presidente ed ai singoli Consiglieri, delimitandone l'ambito.

Art. 28

La **Commissione sportiva** è un organo tecnico-sportivo consultivo del Consiglio Direttivo ed è composta da 5 (cinque) a 7 (sette) membri nominati dal Consiglio Direttivo, da scegliersi fra i Soci maggiorenni.

I membri del Consiglio Direttivo potranno far parte della Commissione Sportiva, ma per un numero non superiore a due.

Il Consiglio Direttivo designa il Presidente.

La Commissione Sportiva dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

Per la validità delle riunioni della Commissione Sportiva è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Il Presidente della Commissione Sportiva coordina l'attività della commissione e tiene collegamenti con il Presidente del Club e/o con i Consiglieri nominati dal Consiglio. Può partecipare su invito del Presidente del Club ma senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

La Commissione Sportiva:

- a) sottopone al Consiglio Direttivo le proposte per l'organizzazione di manifestazioni ed iniziative utili alla propaganda golfistica, per la compilazione del calendario dell'Associazione e per l'uso e le eventuali modifiche degli impianti sportivi;
- b) provvede alla formazione delle squadre rappresentative dell'Associazione;
- c) controlla la preparazione dei giocatori al fine della loro partecipazione alle gare;
- d) vigila sul regolare e corretto svolgimento dell'attività sportiva con facoltà di richiamo scritto;
- e) ove ravvisi una violazione attinente alle regole del golf, dovunque commessa da Associati del Circolo, che potrebbe dare avvio ad un'azione disciplinare, è tenuta a darne immediata comunicazione al Consiglio Direttivo.

Art. 29

Il **Comitato Handicap** deve essere formato da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 5 (cinque) componenti, di cui uno con l'incarico di Presidente ed uno deve essere il segretario sportivo del Circolo, ma non in veste di Presidente.

Il Presidente del Comitato Handicap opera come referente verso le Autorità Locali FIG sul territorio incaricate dell'applicazione dell'EGA HS (SSZ - Sezioni Sportive Zonali).

In caso di rinuncia, dimissioni e/o sospensione di ogni singolo componente, il Circolo è tenuto a provvedere rapidamente alla sostituzione ed a comunicare immediatamente al CHCR la variazione; il Comitato Handicap si intende sospeso fino al momento in cui il numero dei componenti non sia ritornato al numero minimo previsto al comma 1 del presente articolo.

Compito essenziale del Comitato Handicap è la verifica e la responsabilità della corretta applicazione nel proprio Circolo di quanto previsto da:

- normativa EGA Handicap System;
- circolari F.I.G. in materia;
- decisioni e newsletter del CHCR.

Essa designa il proprio Presidente e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

<i>COLLEGIO DEI REVISORI</i>

Art. 30

Il **Collegio dei Revisori** è eletto dall'Assemblea fra i Soci maggiorenni competenti in materia contabile e si compone di **3 (tre) Membri effettivi** e 2 (due) supplenti.

La candidatura alle cariche del Collegio dei Revisori avviene su base individuale, deve essere accompagnata dalla dichiarazione di accettazione da parte del candidato e deve essere depositata presso il Consiglio Direttivo entro le ore 18.00 (diciotto) del quindicesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale.

I tre candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze saranno da considerarsi Membri effettivi, il quarto e quinto più votati Membri supplenti.

Il Presidente sarà designato al proprio interno tra i Membri effettivi.

I Revisori durano in carica quattro anni. Se nel corso dell'esercizio decade per qualsiasi motivo un Membro effettivo, subentra il Membro supplente che ha ottenuto il maggior numero di preferenze in sede Assembleare. Qualora, invece, nel corso del quadriennio, non sia più possibile operare delle sostituzioni ed il Collegio non sia più in grado di operare nel suo *plenum*, si dovrà procedere all'elezione ex novo dell'intero Collegio in occasione della prima Assemblea ordinaria successiva. Sino all'insediamento del nuovo Collegio, le ordinarie funzioni saranno svolte dai Membri rimasti in carica in regime di *prorogatio*. Qualora decada il Consiglio Direttivo decade anche il Collegio dei Revisori che rimane comunque nei suoi pieni poteri in *prorogatio* fino all'insediamento del nuovo Collegio.

Art. 31

I componenti del Collegio dei Revisori hanno la facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo, con voto consultivo in ordine alle questioni di natura economica e finanziaria.

Art. 32

I Revisori **controllano la gestione economica e finanziaria del Club** ed esprimono in ordine ad essa, nonché in merito ai bilanci preventivi e consuntivi redatti dal Consiglio Direttivo, il proprio parere, presentando relazione scritta all'Assemblea annuale.

Per l'esercizio delle loro funzioni i Revisori hanno la facoltà di esaminare tutti i documenti, i libri e le scritture contabili, di chiedere informazioni ai singoli Consiglieri e compiere quant'altro riterranno opportuno per l'attuazione delle funzioni stesse.

COMMISSIONI DI DISCIPLINA

Art. 33

Le **Commissioni di Disciplina** sono di Prima e di Seconda Istanza.

I componenti di entrambe vengono nominati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo, per quanto qui non previsto concernente le norme procedurali che regolano l'attività delle due Commissioni, potrà approvare un "Regolamento di Giustizia del Club" redatto in base alle disposizioni statutarie e regolamentari della F.I.G. relative alla materia disciplinare.

Art. 34

La **Commissione** di Disciplina di **Prima Istanza** è costituita da un solo membro effettivo che non rivesta altre cariche sociali.

Essa dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

Art. 35

La Commissione di Disciplina di Prima Istanza è chiamata a giudicare su tutti i casi di indisciplina, di inosservanza delle norme Federali, nonché di scorretto comportamento morale, civile e sportivo dei Soci, salva la competenza degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 40.

Essa interviene su istanza del Consiglio Direttivo, di un Socio Tesserato F.I.G. o d'ufficio, per l'adozione, nel rispetto del principio del contraddittorio, dei seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) proscioglimento;
- b) richiamo scritto;
- c) censura scritta;

- d) sospensione temporanea dalla frequentazione del Club o da alcune sue attività per un periodo da 7 (sette) giorni ad 1 (un) anno;
- e) sospensione cautelare in attesa dell'esito di giudizio federale;
- f) radiazione da sottoporre al riesame da parte della Commissione di Disciplina Federale.

In presenza di gravi e giustificati motivi, la Commissione di Disciplina di Prima Istanza, può disporre, anche *inaudita altera parte*, l'immediata sospensione cautelare del Socio dalla frequentazione del Club.

In tal caso, dovrà essere disposta la comparizione dell'interessato entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento cautelare.

La decisione dovrà essere redatta per iscritto, succintamente motivata e depositata presso la segreteria del Club; a cura della stessa, copia della decisione dovrà essere notificata a mezzo raccomandata a/r, pec o telegramma agli interessati entro cinque giorni dal deposito.

Contro il provvedimento adottato, entro trenta giorni dalla notifica, i Soci ai quali sia stato inflitto uno dei provvedimenti disciplinari sopra menzionati e quelli che vi abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza. Decorsi i termini utili per l'impugnazione, la decisione diventa definitiva.

La decisione della Commissione di Disciplina di Prima Istanza è esecutiva.

Art. 36

La **Commissione** di Disciplina di **Seconda Istanza** è costituita da 3 (tre) membri effettivi che non rivestano cariche sociali.

Essa designa il proprio Presidente e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo che l'ha nominata.

Art. 37

La Commissione di Disciplina di Seconda Istanza è competente a decidere in ordine all'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione di Prima Istanza.

La Commissione decide dopo aver udito le parti interessate, eventuali testimoni, nonché espletate tutte le altre indagini che ritenesse opportune.

La relativa decisione dovrà essere redatta per iscritto e depositata nella segreteria del Club.

Copia di essa dovrà essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Con la presentazione del ricorso alla Commissione di Disciplina di Seconda Istanza, il Socio può richiedere la sospensione dell'esecuzione della decisione adottata dalla Commissione di Disciplina di Prima Istanza. In tal caso, il Presidente della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza è tenuto ad esprimersi sulla richiesta di sospensiva entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, previa consultazione degli altri componenti anche in data antecedente all'udienza.

Le decisioni della Commissione di Disciplina di Seconda Istanza sono definitive e non ulteriormente impugnabili.

Art. 38

Le decisioni definitive delle Commissioni di Disciplina saranno messe a disposizione dei Soci che ne abbiano interesse.

Art. 39

Gli Associati si impegnano a non adire altre autorità che non siano quelle federali e si impegnano, altresì, a sottoporre ad un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri ai sensi dell'art. 808 *ter* del Codice di Procedura Civile, purché originate dalla loro attività sportiva o associativa

e non rientranti nella competenza normale degli Organi di Giustizia Federale, nei modi e nei termini fissati dal Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Golf.

Art. 40

Nei procedimenti a carico degli Associati, l'intervento della Commissione di Disciplina di Prima Istanza rimane precluso, quando sia attivato l'intervento degli Organi di Giustizia della F.I.G. a termini previsti dallo Statuto della F.I.G., ovvero, per i casi espressamente previsti, esista formale richiesta di intervento dell'Organo di Giustizia Federale da parte dell'Associato inquisito al momento dell'avvio del procedimento davanti alla Commissione di Disciplina di Prima Istanza.

<i>DISPOSIZIONI FINALI</i>

Art. 41

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dai Regolamenti interni, si applicano le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti del Coni e della F.I.G., la disciplina di legge di settore in vigore e, in subordine, le norme del Codice Civile.

ALLEGATO "A"
ALLO STATUTO

EMBLEMA DELL'ASSOCIAZIONE
GOLF CLUB CASALUNGA ASD

